



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M. P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - <http://www.istitutomanzoni.org>

Prot. n. A 75
Circolare Interna n. 75

Erba, 08 marzo 2018

- ▶ **Al Gestore d'Istituto**
- **Sito d'Istituto** www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: "Crediti formativi"

Per opportuna conoscenza di tutto il personale docente comunico che, per una maggiore conoscenza riguardante la tematica in oggetto, occorre far riferimento ai D.M. 24 febbraio 2000 n. 49 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi.

I Coordinatori delle classi 3^a - 4^a - 5^a avranno cura di commentare tali norme nelle rispettive classi e raccomanderanno agli studenti il rispetto delle seguenti disposizioni ministeriali: **"La documentazione che si riferisce ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto entro il 15 maggio 2018** per consentire l'esame e la valutazione della medesima da parte degli organi competenti".

Gli studenti potranno consegnare l'eventuale documentazione direttamente presso l'ufficio amministrativo, ove l'assistente amministrativa, sig.ra Barbara avrà cura di inserire le certificazioni in cartellette raccoglitrice distinte per ogni singola classe.

Dopo la data del 15 maggio 2018, i Coordinatori potranno ritirare tali cartellette contenenti le certificazioni per sottoporre ai colleghi del Consiglio di classe la valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei docenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Tommaso Scognamiglio)

P.S. Si raccomanda attenta lettura delle "Norme che si riferiscono al Credito Formativo", riportate in calce alla presente circolare, inserita sul Sito d'Istituto.

CREDITO FORMATIVO

1. Quali esperienze rientrano nel credito formativo?

Le esperienze che rientrano nel credito formativo sono quelle acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile

legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

Tutte le esperienze sopra citate devono essere debitamente documentate e risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

2. Cosa s'intende per esperienze "debitamente documentate"?

L'attestazione deve essere fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera e deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta. In questo modo i Consigli di classe e le commissioni potranno valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo dell'esperienza, anche per quanto concerne la coerenza con l'indirizzo e i corsi di studio interessati.

Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico devono essere rilasciate da enti legittimati ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute nei paesi di riferimento.

3. Chi valuta per gli alunni interni la coerenza delle esperienze con l'indirizzo e i corsi di studio interessati?

I Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, in conformità a indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni del Consigli di classe medesimi e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

4. E per i candidati esterni?

Per i candidati esterni la valutazione è effettuata dalle commissioni esaminatrici analogamente a quanto indicato nella risposta 3 di cui sopra per gli alunni interni.

5. Entro quando occorre presentare la documentazione per chiedere l'attribuzione del credito formativo?

La documentazione deve essere presentata entro il 15 maggio all'istituto sede di esame per consentirne l'analisi e la valutazione da parte degli organi competenti.

6. Il credito formativo può servire per saldare un debito scolastico?

No, perché si tratta di due capitoli diversi del profitto scolastico. Il debito contratto in una materia può essere saldato soltanto colmando le lacune presenti nella preparazione in queste discipline. La partecipazione ad altre attività può migliorare la preparazione culturale generale ma, non estinguere un debito determinato da una carenza specifica.

7. Per gli studenti lavoratori e per coloro che frequentano i corsi serali le attività lavorative possono essere fatte valere come credito formativo?

Sì, purché debitamente documentate e ritenute coerenti dagli organi

competenti con il corso di studi.

8. Per tutti gli altri candidati il possesso di un credito formativo può essere considerato utile al fine dell'esonero dall'accertamento di alcune materie nella fase del colloquio?

No, per i candidati che non siano studenti provenienti da un corso sperimentale di istruzione per adulti il colloquio si svolge, indipendentemente dai titoli di studio e dei crediti formativi posseduti, su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti al percorso didattico della classe terminale.

9. Esiste un punteggio massimo e minimo per quantificare il credito formativo?

Sono i Consigli di classe e le commissioni d'esame, rispettivamente per i candidati interni e per quelli esterni, a fissare, sulla base delle indicazioni e parametri individuati dal collegio dei docenti ed esplicitati nel P.O.F., i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito formativo. Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita in base alla media dei voti.

Al fine di rendere omogeneo il punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, per questi ultimi la commissione, può integrare in caso di possesso di crediti formativi il punteggio relativo al credito scolastico fino a un massimo di due punti, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti.

10. E' possibile ricorrere all'autocertificazione per le esperienze che concorrono alla creazione del credito formativo?

Solo per le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione. (L'Istituto ha facoltà di verificare la veridicità di quanto autocertificato).

I CREDITI FORMATIVI: Sintesi

L'istituto del credito formativo costituisce una novità assoluta nel sistema scolastico italiano.

Attraverso di esso l'esame di Stato valorizza non solo il vissuto scolastico del candidato ma anche le esperienze maturate al di fuori del contesto scolastico, vale a dire nell'ambito dell'extrascuola, che, nella società in cui viviamo, si presenta ricchissimo di occasioni, di stimoli, di sollecitazioni culturali, educative e formative.

In effetti, il credito formativo trova le sue motivazioni in un principio di rilevante importanza e attualità basato sulla piena e feconda interazione tra scuola e società civile, tra offerta formativa e valenza educativa dell'extrascuola: un principio che, tra l'altro, dà forza e centralità al protagonismo e all'impegno attivo e partecipato dei giovani, sia nell'ambito della comunità civile che dell'istituzione scolastica.

Certamente l'autonomia, una volta a regime, contribuirà a dare ulteriore significato all'innovazione in questione, attivando tutta una serie di opportunità aggiuntive, allo stato non consentite per la nota rigidità dell'ordinamento e dell'impianto formativo.

Le norme di riferimento

- *Legge 10 dicembre 1997, n. 425, istitutiva del nuovo esame di Stato: art. 5, 4° comma;*
- *Regolamento attuativo della legge n. 425, approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, art. 12;*
- *D.M. 24 febbraio 2000, n. 49 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;*
- *O.M. 4 febbraio 2000, n. 31 recante le norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, art. 9;*
- *C.M. 14 aprile 2000, n. 117 "Esami di Stato. Crediti formativi acquisiti all'estero".*

Dal quadro normativo sopra richiamato emerge quanto segue. Le situazioni che configurano i crediti formativi si riferiscono a tipologie espressamente individuate e definite. Deve trattarsi, infatti:

- a) ***di esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine dei corsi di studio di livelli pari o superiori;***
- b) *di esperienze qualificate, vale a dire di significativo rilievo;*
- c) *di esperienze dalle quali derivino competenze coerenti col tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. Le coerenze vanno individuate, in particolare, nell'omogeneità con i contenuti tematici nel corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. La coerenza va accertata dal Consiglio di classe per gli alunni interni e dalla Commissione per i candidati esterni.*

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all'interno della scuola di appartenenza non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma concorre alla definizione dei crediti scolastici; ciò in quanto rientra nella programmazione dell'attività scolastica ed è parte integrante dell'offerta formativa.

La documentazione che si riferisce alle esperienze valutabili quali i crediti formativi deve consistere in ogni caso in un'attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni verso i quali il candidato ha realizzato le esperienze, contenente una sintetica descrizione delle esperienze stesse.

Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono recare indicazioni

riguardanti specifici adempimenti da parte del datore di lavoro.

Le certificazioni che si riferiscono a crediti formativi acquisiti all'estero vanno convalidate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali.

Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, è ammessa l'autocertificazione nei casi in cui le attività siano state svolte presso pubbliche amministrazioni.

La documentazione concernente i crediti formativi deve pervenire all'istituto sede d'esame entro il 15 maggio dell'anno in corso per consentire l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Dal contesto normativo sopra richiamato si evince che le esperienze riconoscibili come crediti formativi debbono rispondere ad una serie di requisiti oggettivi, sia per quel che concerne i contenuti che per quel che attiene ai profili formali.

La relativa valutazione, a seconda che si riferisca a candidati interni o esterni, compete rispettivamente ai Consigli di classe e alle commissioni esaminatrici.

I requisiti di valutabilità sopra accennati non potevano trovare, ovviamente, un'esplicitazione minuziosa e tassativa nel dettato normativo, sia per la notevole ampiezza e variabilità della casistica, sia perché i Consigli di classe e le commissioni esaminatrici sono gli unici organi in grado di valutare l'effettiva coerenza tra le esperienze acquisite e i corsi di studio cui si riferisce l'esame. Ciò tanto più se si considera che tali corsi presentino spesso curricoli flessibili e non omogenei, legati all'attuazione di sperimentazioni o di progetti d'istituto.

***Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio***